

===== IN QUESTO NUMERO =====

=	Il Parlamento al servizio dei professori ordinari ?	1
=	Sul numero chiuso al politecnico di Milano	2
=	Il nuovo testo del ddl per il nuovo ministero università-ricerca approvato il 28 luglio al Senato.....	3
=	Resoconti delle sedute delle commissioni riunite del Senato sul nuovo ministero	8
=	Verbale del confronto CUN-Galloni del 23 giugno 1988	18
=	L' "Unità": "Autonomia non significa normalizzazione" di C. Travaglini	19
=	"Risposta" di Covatta all'interpellanza del sen. Vesentini e altri sulle cattedre	20
=	Prossime riunioni del CUN	20
=	Disegno di legge sul dottorato di ricerca. Parere del CUN	21
=	Il 18 ottobre a Roma Convegno nazionale su "Autonomia e riforma delle strutture universitarie"	22

ANCORA UNA VOLTA IL PARLAMENTO
AL SERVIZIO DELLA CORPORAZIONE DEI
PROFESSORI ORDINARI ?

AI SENATORI

Da anni l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari sostiene che è necessaria e urgente la riforma democratica delle strutture di gestione dell'università, di ateneo e nazionali.

Senza questa riforma, qualsiasi modifica dell'ordinamento universitario assume il significato di rafforzamento del potere della corporazione dei professori ordinari, e, più concretamente, di quel gruppo di potere ristretti che gestiscono l'università, con una logica privatistica. Nazionalmente un gruppo di potenti baroni cogestisce il potere ministeriale e ha finora pesantemente condizionato il Parlamento per ogni provvedimento riguardante l'università e la ricerca scientifica.

L'obiettivo principale di questa lobby accademica è quello di smantellare la partecipazione paritetica tra ordinari e associati negli organismi di gestione prevista dal DPR 382/80, di non riconoscere ai ricercatori il ruolo effettivamente svolto, di emarginare il personale tecnico e amministrativo e gli studenti.

I ricercatori ritengono invece che tutte le componenti universitarie (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti) debbano partecipare pariteticamente alla gestione dell'università.

Riflettendo gli interessi della lobby accademica, il comitato ristretto delle Commissioni Affari costituzionali e Istruzione riunite del Senato per esprimere il parere sul disegno di legge per l'istituzione del nuovo ministero università-ricerca, il 17 maggio scorso aveva concordato il seguente secondo comma dell'articolo 14:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di cui al comma 1, gli statuti delle università, sentito il Consiglio di amministrazione, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai direttori dei dipartimenti e degli istituti;

b) da un egual numero di rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti eletti

dai professori di ruolo e dai ricercatori ad essi afferenti, tra i professori di ruolo;

c) da quattro rappresentanti, per ciascuna facoltà, eletti rispettivamente, uno dai professori di ruolo, uno dai ricercatori, uno dal personale tecnico e amministrativo e uno dagli studenti."

In tal modo si prevedeva la seguente composizione in percentuale:

29-60% ordinari, 0-29% associati, 14% ricercatori, 14% personale tecnico e amministrativo, 14% studenti.

L'Assemblea-Manifestazione unitaria nazionale dei ricercatori universitari, convocata da Cgil, Cisl, Uil, Commissione nazionale dei ricercatori del Cnu e Assemblea nazionale dei ricercatori, il 18 maggio, ha affermato che "l'università rischia di vedere compromesso il proprio sviluppo e la propria funzionalità a causa delle inadempienze governative e di scelte legislative che costituiscono, per molti aspetti, un'inversione del processo riformatore. Il Parlamento, infatti, sta discutendo e decidendo in merito ad importanti provvedimenti legislativi (nuovo ministero, autonomia, ordinamenti didattici) e nessuno dei testi in discussione recepisce le richieste avanzate unitariamente dagli operatori universitari e dalle loro organizzazioni."

Successivamente la stessa Assemblea nazionale unitaria dei ricercatori ha chiesto "che l'art. 14 venga emendato prevedendo la presenza dei ricercatori pari a quella dei professori ordinari e dei professori associati e ampliando quella del personale tecnico e amministrativo e degli studenti."

La segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori proponeva il seguente emendamento:

"Sostituire i punti a), b) e c) del 2° comma dell'art. 14 con i seguenti:

a) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;

b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;

c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti."

In tal modo si prevedeva la seguente composizione in percentuale:

20% ordinari, 20% associati, 20% ricercatori, 20% personale tecnico e amministrativo, 20% studenti.

Il 19 luglio il comitato ristretto ha concordato il seguente nuovo testo del 2° comma dell'art. 14, fatto proprio dal ministro Ruberti in rappresentanza del governo:

"L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

In tal caso lo statuto delle università, sentito il consiglio di amministrazione, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, integrato da un egual numero per ciascuna delle seguenti componenti:

- a) direttori di Dipartimenti e di Istituti, eletti dai membri dei dipartimenti e degli Istituti;
- b) professori associati eletti dai medesimi;
- c) ricercatori eletti dai medesimi;
- d) dipendenti amministrativi e tecnici eletti dai medesimi;
- e) studenti eletti secondo criteri e modalità definite dal senato accademico integrato dalle componenti di cui alle lettere precedenti."

In tal modo si prevedeva la seguente composizione in percentuale:

29% ordinari, 14% associati, 14% ricercatori, 14% personale tecnico e amministrativo, 14% studenti.

Questo emendamento non è stato messo in votazione dopo che il sottosegretario Saporito ha proposto "di rinviare l'esame dell'emendamento in considerazione del fatto che esso innova profondamente il sistema previsto dalla sottocommissione, sbilanciando oltretutto la rappresentanza a danno dei professori ordinari" (dal resoconto della seduta del 19 luglio).

Il 28 luglio è stato approvato la seguente composizione del senato accademico "Integrato":

- "a) rappresentanti dei presidenti dei consigli di corso di laurea, eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà;
- b) rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera a);
- c) rappresentanti dei professori associati eletti in numero pari alla metà del numero complessivo dei presidi di facoltà e dei componenti di cui alle lettere a) e b);
- d) rappresentanti dei ricercatori, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera a);
- e) rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a);
- f) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a)."

In tal modo si prevede la seguente composizione in percentuale:

46% ordinari, 23% associati, 15% ricercatori, 8% personale tecnico e amministrativo, 8% studenti.

In altri termini, gli ordinari "valgono" il doppio degli associati, il triplo dei ricercatori, il sestuplo del personale tecnico e amministrativo e il sestuplo degli studenti.

L'art. 14 (ora art. 15 nella nuova stesura del ddl) è stato quello più discusso dalle commissioni riunite. Su questo punto diversi senatori hanno smesso di partecipare ai lavori delle commissioni.

Ciò conferma che questo è un articolo importantissimo del ddl perchè attraverso esso si può decidere di fare arretrare l'università o realizzare la democrazia nella gestione degli organismi universitari.

Invitiamo tutti i senatori a proporre e/o sostenere il nostro emendamento. Sulla nostra proposta chiameremo al confronto e alla mobilitazione tutte le componenti dell'università

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

L'Unità

Martedì

9 agosto 1988

Ecco le risposte burocratiche alle domande di diritto allo studio, di riforma dei contenuti e dei metodi didattici, di migliore utilizzazione dei docenti

Atenei chiusi agli «stranieri»?

■ Signor direttore, un colpo di mano o un colpo di sole? Come definire la stravagante decisione del senato accademico (il rettore e due presidi) del politecnico di Milano di chiudere l'ateneo agli studenti «stranieri» d'Italia? Non è stato il caldo: la decisione è stata premeditata a freddo e formalizzata solo ora, quando è più difficile per gli operatori democratici e per gli studenti universitari reagire a quest'ennesimo atto di arroganza accademica.

«È un provvedimento preso per sollecitare un po' più di attenzione verso l'Università e i suoi problemi», ha dichiarato Massa, il rettore del politecnico. Lo stesso aveva detto Ruberti due anni fa quando (sempre di

luglio) aveva sbarrato l'accesso di tutti i corsi di laurea del Lazio.

Insomma ci sono rettori che, con il coraggio di luglio, per risolvere i problemi dei «loro» atenei, orchestrano spettacolari provocazioni sulla pelle degli studenti per attirare l'attenzione.

Due anni fa Ruberti l'aveva fatto servendosi dell'allora ministro Falcucci facendogli firmare un decreto che espropriava il Parlamento e il Consiglio universitario nazionale. Ora Massa fa a meno anche della copertura del ministro, al di fuori di qualsiasi legge e contro la Costituzione. Non è solo un provvedimento razzista. E anche una iniziativa provinciale, anzi paesana, di chi consi-

dera l'università sua proprietà privata da chiudere o aprire a suo piacimento.

Quanto accaduto due anni fa a Roma e oggi a Milano la dice tutta su ciò che capiterà agli studenti se dovesse passare in Parlamento il progetto «Ruberti» per dare maggiore autonomia agli atenei, cioè ai gruppi di potere accademico locali: numeri chiusi, aumento delle tasse, maggiori carichi didattici.

Questa è la risposta dell'accademia più retriva alla domanda di diritto allo studio, di riforma dei contenuti e dei metodi didattici, di migliore e maggiore utilizzazione dei docenti, di

aumento dell'organico delle tre fasce docenti (ordinari, associati, ricercatori).

Questi clamorosi esempi di gestione arbitraria degli organismi universitari da parte dei professori ordinari rendono più necessaria e urgente la partecipazione paritetica di tutte le componenti universitarie (ordinari, associati, ricercatori, non docenti, studenti) alla gestione nazionale e locale dell'università. Altrimenti qualsiasi riforma dell'università sarà inevitabilmente destinata ad aumentare il potere e i privilegi della casta dei professori ordinari.

Nunzio Miraglia. Dell'Ufficio di presidenza del Consiglio universitario nazionale. Roma

IL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Approvato il 28 luglio 1988
dalle Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato in sede referente

Articolo 3

(Programmazione e coordinamento della ricerca)

TITOLO I

Istituzione e funzioni del Ministero

Articolo 1 (Istituzione)

1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione universita'.

2. Il Ministro, a tal fine, da attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti della universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge.

Articolo 2 (Funzioni)

1. Il Ministro :

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo delle universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita', sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali nonche' la rappresentanza scientifica italiana nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati previa intesa con il Ministro;

f) favorisce la ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, mediante appositi programmi di incentivazione e sostegno, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione ed elabora le iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del CNR. Le relazioni delle singole universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

1. Il Ministro e' membro permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Articolo 4

(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le universita', i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle universita' rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle universita', d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra universita' e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma precedente sono dettate con decreto interministeriale.

Articolo 5
(Denominazioni)

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili; "Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

TITOLO II

Autonomia delle università e degli enti di ricerca

Articolo 6
(Autonomia della università)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relative agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche impartiti da scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

3. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

4. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

6. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

7. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità e può formulare motivata richiesta di riesame. Nel termine di 90 giorni dalla loro prima comunicazione sono in ogni caso emanati con decreto del rettore e pubblicati, gli statuti nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Articolo 7
(Autonomia finanziaria e contabile delle università)

1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alla università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

6. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi del comma 2, lettera b).

7. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

8. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 7.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti relativi al personale e gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile delle università sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento con unica relazione annuale.

11. In mancanza del predetto regolamento, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Articolo 8
(Autonomia degli enti di ricerca)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

c) sono provvisti di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo, e sono trasmessi al Ministro, che esercita i controlli di legittimità e di merito, nella forma della richiesta motivata di riesame, nel termine di 60 giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalla rispettiva normativa ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

TITOLO III

Organizzazione del Ministero

Articolo 9
(Organi collegiali - CUN)

1. Il Consiglio universitario nazionale e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geografico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con la stessa legge saranno compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

Articolo 10
(Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia)

1. E' istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei Ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il Consiglio, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte:

- a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- b) sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative risorse nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);
- c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;
- d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;
- e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

- a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a dodici, con il decreto di cui al comma 6;
- b) un egual numero di membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n.14.
- c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il presidente o, in sua assenza, altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.
- 4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; e a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari tenute conto delle classificazioni internazionali (OCSE, UNESCO), sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n.283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, in osservanza dei seguenti criteri:

- a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori e ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
- b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;
- c) alle deliberazioni del Consiglio è assicurata una adeguata pubblicità;
- d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;
- e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati con decreto del Ministro ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4.

Articolo 11
(Organizzazione)

- 1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero non superiore a cinque, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero non superiore a otto, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.
- 2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.
- 3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti compiti: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.
- 4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

- a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
- b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'art. 12, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredata dal parere del Consiglio di Stato, è trasmessa alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire:

- a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
- b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

Articolo 12
(Personale)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata Tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata Tabella B. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella Tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito

stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Articolo 13
(Ragioneria Centrale)

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti alla ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già aspettati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al Quadro I della Tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I 4 posti di primo dirigente portati in aumento dal comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Articolo 14
(Trasferimento di fondi)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle spese di detto Ministero si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Analogamente alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre Amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro e dei Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle Amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 13.

Articolo 15
(Università)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato da:

a) rappresentanti dei presidenti dei consigli di corso di laurea, eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà;

b) rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera a);

c) rappresentanti dei professori associati eletti in numero pari alla metà del numero complessivo dei presidi di facoltà e dei componenti di cui alle lettere a) e b);

d) rappresentanti dei ricercatori, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera a);

e) rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondenti alla metà di quello indicato alla lettera a);

f) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a).

Le predette quote sono, ove necessario, arrotondate all'unità superiore.

3. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;

e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

4. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

Articolo 16
(Enti di ricerca)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Articolo 17
(Organizzazione)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 18 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 18
(Personale)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

- 1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;
- 2) presso la segreteria del CUN;
- 3) presso altri uffici che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro.

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo nonché di quelli in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 12, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata Tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato da capi degli uffici. Le relazioni deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avanzare, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 12, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotti le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La Tabella A di cui all'articolo 12, comma 1, allegata alla presente legge è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ad a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 19
(Norme particolari per il CNR)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, n. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

Articolo 20

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Articolo 21
(Copertura finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 14, all'uso utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, nonché con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da iscriverne in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del Tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uso utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA B

Qualifiche	Numero unità
IX	60
VIII	110
VI	150
V	160
III	70
Totale...	550

= Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato a tutti i senatori, ai membri della commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 15.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 580644